

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 1950

(17^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo, 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (N. 882 B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 261
ALBERTI Giuseppe, relatore 262

(Discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari » (N. 1098) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, relatore 262 e 269
PRESIDENTE 264 e 270
RICCIO 264
ASQUINI 264
RUGGERI 264

RIZZO Giambattista	Pag.	264
GIUA		265
PALERMO		265
VARALDO		266
GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro		266
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		269

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Varaldo e Zoli.

Intervengono alla riunione il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (N. 882-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

17ª RIUNIONE (16 giugno 1950)

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati nella riunione del 10 febbraio 1950, fu approvato, con modifiche, dalla nostra Commissione nella riunione del 21 marzo 1950; tali modifiche sono state approvate dalla Commissione speciale della Camera dei deputati nella riunione del 25 maggio 1950, salvo quella relativa all'aggiunta del seguente comma: « Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni » alla fine del testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811. La Camera dei deputati, quindi, ha approvato la soppressione del comma anzidetto e su tale soppressione la nostra Commissione deve ora deliberare.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. L'altro ramo del Parlamento, forse per una svista formale o probabilmente per una interpretazione parziale, nel senso di parte sul tutto e non nel senso di parzialità dell'animo, ha forse interpretato la parola « superuniversitario », di cui al mio intervento nella riunione del 21 marzo 1950, come « più che universitario »: io credo che si debba, invece, parlare di « extra-universitario » in quanto che la norma, rammentata, per analogia, del limite di età di 75 anni, riconosciuto pacificamente per i direttori degli Istituti di chimica agraria, credo fosse già di per sè molto eloquente e per la similarità delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità e per il precedente, per ovvie ragioni, non applicabile al caso dei professori universitari. Ove questa fosse stata la tema, cioè in ordine a nuova valutazione di altrettali precedenti nella prassi universitaria, io credo che il Presidente non mi riterrà temerario se lo prego di scusarmi, quando per avventura sia stata o apparsa eccessiva la preoccupazione che la svista sia andata forse — senza colpa di alcuno — oltre i mezzi diottrici a disposizione.

Propongo, quindi, che la Commissione non approvi la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, del comma aggiunto dalla Commissione stessa alla fine dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la soppressione, appro-

vata dalla Camera dei deputati, della parte dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativa all'aggiunta alla fine dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, del seguente comma: « Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni ».

Chi approva la soppressione del comma anzidetto è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Il comma di cui già è stata data lettura si intende, quindi, ripristinato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari » (N. 1098)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari ».

FERRABINO, *relatore*. Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è stato ratificato dalla Camera dei deputati con una rilevante modificazione all'articolo 1. Questo articolo nel testo originario stabilisce che la carriera degli insegnanti elementari si svolge dal grado 12ª al grado 9º del gruppo B. Come è noto, la gerarchia dei dipendenti statali è distinta in tre gruppi, A, B e C, a seconda del titolo di studio che dà accesso alla carriera: il gruppo A comprende i dipendenti statali che sono laureati, il gruppo B quelli che hanno un titolo di studio di secondo grado; a quest'ultima categoria appartengono gli insegnanti elementari. Al criterio per cui, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, la carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato si svolge dal grado 12ª al grado 9º la Camera dei deputati, modificando l'articolo anzidetto, ha sostituito l'altro per cui la carriera del personale in questione si svolge dal grado 11º al grado 8º; in altri termini, come

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

17ª RIUNIONE (16 giugno 1950)

si dice in linguaggio burocratico, si è deliberato uno slittamento in su di tutta la carriera, di un grado.

Su questo punto ritengo che sia il caso di meditare. Da una parte, si debbono tener presenti le ragioni morali, tutte a favore della classe degli insegnanti elementari, classe estremamente benemerita, che consigliano l'approvazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo già citato; dall'altra, è doveroso riflettere sul maggior onere che, con l'approvazione dell'emendamento, apportato dall'altro ramo del Parlamento all'articolo anzidetto, verrebbe a gravare sull'Esercizio, maggior onere che, almeno in teoria, potrebbe dar luogo al sorgere di gravi preoccupazioni di ordine finanziario.

Così stando le cose, a mio avviso occorre, innanzi tutto, determinare la misura di questo maggiore aggravio. Per quanto tale calcolo non sia agevole, tuttavia, facendo un'ipotesi estrema, vale a dire l'ipotesi che tutto il personale insegnante delle scuole elementari di Stato passi di grado, dal grado 12° al grado 11°, dal grado 11° al grado 10°, e così via, secondo un calcolo accurato si avrebbe un aggravio di circa 9 miliardi. Secondo, invece, un calcolo che si può trovare sopra i giornali della categoria l'aggravio sarebbe di circa 4 miliardi.

Non riesco invece a rendermi conto della cifra di 22 miliardi di maggior onere, cifra che trovo in un esposto della Ragioneria generale.

Comunque, circa la questione in esame, credo doveroso rilevare, a prescindere da ogni altro argomento, che il presente disegno di legge all'articolo 3 stabilisce che gli effetti giuridici ed economici determinati dal riordinamento di carriera di cui all'articolo 1, nel nuovo testo modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1951: pertanto l'aggravio finanziario non si riferirebbe né al bilancio 1949-50, né a quello 1950-51, ma a quello 1951-52. Per parte mia, riterrei, quindi, che formalmente non sia neanche il caso di pensare alla compensazione disposta dall'articolo 81 della Costituzione: ad ogni modo, su questo punto ascolteremo il parere del Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava.

Dopo aver accennato alle ragioni morali che sono tutte a favore degli insegnanti elementari e all'aspetto finanziario della questione, il quale desta qualche preoccupazione, non so se eliminabile, debbo fare un'altra osservazione. Questo miglioramento che si apporta alla carriera degli insegnanti elementari — ci si può domandare — è tale da spostare quella supposta armonia esistente tra le varie carriere dei dipendenti statali? Ho detto «supposta» perchè tale armonia è in effetti piuttosto un'ipotesi che una realtà. Ad ogni modo, posto che essa effettivamente esista, bisogna rispondere che il miglioramento di carriera per gli insegnanti elementari di cui al disegno di legge in esame è semmai tale da attenuare l'attuale disarmonia tra la carriera dei maestri e quella degli altri dipendenti statali, e non è invece tale da introdurre nuove disarmonie. Altri funzionari statali del gruppo B infatti hanno carriere che si svolgono fino al grado 8° e anche fino al 7° e al 6°.

Per questi motivi, io ritengo che la Commissione possa approvare a ragion veduta, con quieta coscienza e con serenità di giudizio, l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499: salvo il parere del Tesoro che ci sarà formulato or ora.

Aggiungo che la Camera dei deputati, approvando l'emendamento di cui all'articolo 1 anzidetto, si è anche preoccupata di attenuarne la portata, stabilendo fra l'altro, con una certa anomalia, che l'insegnante elementare di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 11° con la qualifica di straordinario e consegue la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova restando, però, nel grado 11°; vale a dire, egli, conseguendo la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova, non passa dal grado 11° al 10° come, dal punto di vista formale, sarebbe normale e più logico. Questa disposizione è stata proprio introdotta per attenuare l'aggravio finanziario che deriverebbe dalla applicazione dell'emendamento apportato all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499.

Anche per questa considerazione, che è accessoria, ma che ha la sua importanza, ritengo che si debba approvare l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

17ª RIUNIONE (16 giugno 1950)

decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499. Tutte le altre modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al decreto legislativo in questione sono conseguenti a quella apportata all'articolo 1, per cui mi riservo di illustrarle in sede di esame degli articoli, subordinatamente alla approvazione o meno di parte della Commissione dell'emendamento di cui all'articolo 1 anzidetto.

PRESIDENTE. Per completare la illustrazione del disegno di legge fatta dall'onorevole relatore, senatore Ferrabino, dò lettura del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro: «La Commissione finanze e tesoro rileva che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si risolvono praticamente in una promozione di un grado per tutti i maestri.

Considerato che le unità che beneficerebbero della promozione sono 180.000, l'onere complessivo per lo Stato, che attualmente è di 70 miliardi, subirebbe un aumento del 20 per cento circa, cioè di oltre 12 miliardi, senza tener conto delle inevitabili ripercussioni alle quali si andrà incontro.

«La Commissione esprime, pertanto, parere nettamente contrario: 1° perchè l'onere che il provvedimento reca al bilancio è assolutamente insostenibile; 2° perchè non sono indicati nel provvedimento i mezzi con i quali si farà fronte al nuovo onere, come è prescritto dall'articolo 81 della Costituzione; ed invita la Commissione competente a respingere le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499». Il parere reca la firma del Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Paratore.

RICCIO. Aderisco pienamente alle argomentazioni del relatore, aggiungendo che il calcolo, così fantastico, della Ragioneria generale dello Stato è disceso prima a 16, poi a 12 miliardi, il che dimostra ancor più l'errore commesso dalla stessa Ragioneria generale dello Stato nella valutazione del maggior onere che verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato con l'approvazione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499.

Inoltre, sempre secondo informazioni ricevute — *relata refero!* — questo maggior onere verrebbe annullato dal fatto che nel 1950-1951 si dovrebbe avere un esodo dalla Amministrazione della pubblica istruzione di circa 20.000 maestri. Per queste ragioni, oltre che per quelle già esposte dal relatore, mi dichiaro favorevole alla approvazione del presente disegno di legge.

ASQUINI. Sono d'accordo pienamente con quanto ha affermato il relatore senatore Ferrabino, non solo perchè la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, rappresenta un riconoscimento di carattere economico delle benemerienze della categoria dei maestri elementari, ma anche perchè essa rappresenta soprattutto un riconoscimento morale per coloro che educano la nostra infanzia. Sono, quindi, per un duplice ordine di ragioni favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

RUGGERI. Aderisco alle conclusioni a cui è giunto l'onorevole relatore, anche per una altra considerazione che ritengo opportuno fare. Occorre tener presente, infatti, che se gli altri impiegati dello Stato appartenenti al gruppo B esplicano le loro mansioni in località tali da presentare notevoli vantaggi dal punto di vista economico, i maestri elementari, invece, per una gran parte, esercitando le loro funzioni lontano dai grandi centri abitati, debbono affrontare gravi spese per il mantenimento proprio e delle famiglie. Tutte le mattine i treni, le tramvie, le linee automobilistiche sono affollate di maestri elementari che debbono raggiungere le loro scuole muovendo dai centri in cui risiedono. Anche per venire incontro, quindi, al disagio economico in cui molti maestri elementari versano, oltre che per le altre ragioni addotte dal collega Ferrabino, noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritengo che siamo tutti consenzienti sulle ragioni morali che inducono a considerare benevolmente la proposta consacrata nell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo sottoposto alla nostra

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

17ª RIUNIONE (16 giugno 1950)

ratifica. Nè è da trascurare la considerazione già espressa dall'onorevole relatore, che in questo modo si verrebbero a sanare o ad attenuare gli squilibri eventualmente esistenti nell'ordinamento amministrativo dello Stato, provocati forse dalla maggior forza che determinate categorie hanno avuto e che ha consentito loro di ottenere quegli « slittamenti » ricordati dal relatore stesso.

Ritengo tuttavia che l'articolo 81 della Costituzione abbia proprio la funzione di frenare gli slanci del sentimento e le convinzioni che ognuno di noi può nutrire circa la giustizia e l'opportunità di un determinato provvedimento che importi oneri finanziari a carico dello Stato. Mi riferisco particolarmente ad un'ampia discussione avvenuta in questa sede, a conclusione della quale la Commissione convenne, a proposito dell'inquadramento degli assistenti universitari, che fermare la carriera degli assistenti al grado 8° era un errore e non rispondeva a quelle che sono le effettive funzioni di quei collaboratori così essenziali nel campo dell'istruzione superiore. Tuttavia anche allora noi ci trovammo di fronte all'opposizione della Commissione finanze e tesoro e del Ministero del tesoro, il quale osservò che attualmente non era possibile reperire i fondi per attuare un passaggio di grado degli assistenti universitari. In seguito a tale intervento la Commissione del Senato ritenne soltanto di dover votare unanimemente un ordine del giorno, con il quale si chiedeva al Governo di trovare i fondi necessari perchè fosse dato alla carriera degli assistenti universitari uno sviluppo più consono alle funzioni da essi esercitate.

Analogamente, anche la discussione attuale è condizionata alle dichiarazioni che ci verranno fatte dai Ministeri interessati e soprattutto dal rappresentante del Ministero del tesoro, poichè confesso, da modesto cultore di studi costituzionalistici, che l'interpretazione data dal relatore dell'articolo 81 della Costituzione non mi persuade. Infatti, in sostanza noi verremmo ad impegnare i bilanci degli anni venturi, e prevedibilmente per una lunga serie di anni, senza sapere se la necessaria copertura sia fin da ora assicurata per la spesa in esame. Per questo motivo avevo accolto con

interesse la notizia data dal senatore Riccio, che la maggiore spesa potrebbe essere compensata da un risparmio che si potrebbe avere, nell'ambito della stessa categoria di dipendenti dello Stato, di cui al decreto legislativo sottoposto alla nostra ratifica, in seguito all'esodo di 20.000 insegnanti elementari. A questo proposito ritengo che sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

In conclusione, ritengo che la questione debba essere esaminata non nei suoi presupposti, sui quali tutti conveniamo, poichè conosciamo l'importanza sociale della funzione del maestro elementare, ma in relazione proprio al problema dell'ottemperanza alla norma stabilita dall'articolo 81 della Costituzione.

GIUA. Dichiaro di aderire pienamente alle osservazioni del collega Ferrabino. Tuttavia non posso non manifestare la sgradevole impressione che ho ricevuta dal fatto che alla nostra Commissione sono state fornite notizie insufficienti o inesatte. Le nostre Commissioni parlamentari debbono essere informate in modo adeguato. Ora, mentre accetto i calcoli fatti dal collega Ferrabino, che sono stati esposti in modo assolutamente persuasivo, mi meraviglio che fra i calcoli del relatore, che dovrebbero spingerci a prendere una decisione in un determinato senso, e quelli che ci sono stati comunicati dalla Commissione finanze e tesoro vi sia una discrepanza così notevole. Senza dubbio, se non ci fossero stati sottoposti i calcoli dell'onorevole Ferrabino, quelli comunicatici dalla Commissione finanze e tesoro non avrebbero mancato di influire, e sfavorevolmente, sulle nostre decisioni. Ecco perchè io elevo una vibrata protesta per il modo con cui si comporta la Commissione finanze e tesoro, la quale, fornendoci notizie insufficienti o inesatte, cerca evidentemente di influire sfavorevolmente sulle nostre deliberazioni, anche quando si tratta di andare incontro alle esigenze di una classe così benemerita come quella dei maestri elementari.

PALERMO. Mi associo *toto corde* a quanto ha detto il collega, senatore Giua. Devo con rincrescimento constatare che ogni qualvolta si tratta di concedere un miglioramento economico a benemerite categorie di funzionari,

noi ci troviamo sempre di fronte a calcoli che, nella maggior parte dei casi, sono inesatti. Ora, soprattutto in considerazione del fatto che la Ragioneria generale dello Stato avrebbe fornito cifre non rispondenti alla realtà, io vorrei pregare il Presidente di farsi interprete, presso chi di dovere, del nostro senso di meraviglia e di vivo rammarico per quanto oggi è accaduto. Aggiungo che anche per la legge sui mutilati e invalidi di guerra la Ragioneria generale dello Stato ha seguito lo stesso metodo. Debbo, quindi, protestare contro questo modo di agire che non è, mi si perdoni l'espressione, nè corretto, nè tanto meno democratico.

Chiarito questo punto, debbo dire che non sono d'accordo con il senatore Rizzo Giambattista. Egli asserisce che, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, in qualsiasi momento noi vogliamo adottare un determinato provvedimento di spesa, dobbiamo indicare i mezzi per far fronte alla spesa stessa. Ora, io ritengo che questa tesi non sia giusta quando si venga ad impegnare il Governo, non già per l'esercizio finanziario in corso, nè per quello ormai scaduto, ma per quello dell'anno prossimo. Io credo, quindi, che il deliberare delle spese per gli esercizi finanziari futuri rientri nella nostra funzione di parlamentari. Altrimenti, onorevoli colleghi, il Parlamento dovrebbe limitarsi ad accettare i provvedimenti legislativi proposti dal Governo. Se il Parlamento ha il diritto di approvare un disegno di legge di sua iniziativa, che implichi determinate spese, è il Parlamento stesso che impegna il Governo a stanziare i fondi necessari per l'applicazione di quella determinata legge anche negli esercizi finanziari futuri: è, insomma, il Governo che deve reperire i mezzi necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Parlamento. Ritengo, quindi, che la tesi del senatore Rizzo Giambattista, secondo la quale l'approvazione della modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, ci sarebbe interdotta perchè nel disegno di legge in esame non sono stati indicati i mezzi per far fronte alla spesa di cui all'anzidetto articolo 1 nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, non possa ritenersi valida. Spetterà al Ministero della pubblica istruzione,

quando presenterà il bilancio per l'esercizio finanziario 1951-1952, stanziare i fondi necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

Per tutti questi motivi mi dichiaro favorevole all'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499.

VARALDO. Bisogna tener presente, per esaminare la questione nella sua intierezza, che, se ci sono altre categorie di dipendenti statali di gruppo B che godono di un trattamento migliore, come ha osservato il relatore, senatore Ferrabino, di quello stabilito per gli insegnanti elementari, ci sono anche altre categorie di dipendenti statali dello stesso gruppo B che hanno un trattamento pari a quello attualmente riservato agli insegnanti elementari stessi.

Approvando, quindi, lo slittamento di carriera disposto per gli insegnanti elementari con la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si avrà per conseguenza la richiesta dello stesso slittamento di carriera da parte di tutte le altre categorie di dipendenti statali di gruppo B che hanno un trattamento pari a quello che oggi è ancora riservato ai maestri elementari. È questa una considerazione che occorre assolutamente tener presente.

Per la questione sollevata dal senatore Ruggeri circa la sede disagiata dei maestri elementari, debbo dire che essi godono anche di un notevole vantaggio rappresentato dalle vacanze estive che durano circa tre mesi all'anno, mentre il periodo di riposo per gli altri dipendenti statali è, com'è noto, assai più breve.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dico subito che non desidero trincerarmi dietro la saracinesca dell'articolo 81 della Costituzione, e che è mio intendimento che la questione sia esaminata a fondo nelle sue ripercussioni dirette e indirette. Non posso, però, andare oltre nella disamina del problema senza rispondere al senatore Palermo. Ammetto in pieno che il Parlamento ha il diritto di stabilire la spesa, ma ricordo che ha nel tempo istesso il corrispondente dovere di stabilire l'entrata. La Costituzione attribuisce al Parlamento il

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

17ª RIUNIONE (16 giugno 1950)

diritto di legiferare senza altri limiti che non siano quelli costituzionali, ma gli attribuisce anche l'onere, quando voglia approvare nuove spese, di indicare e reperire i necessari mezzi di copertura. Bisogna che su questo punto siamo d'accordo altrimenti non ci intenderemo mai. Nessuna famiglia potrebbe andare avanti se la moglie pretendesse di stabilire a suo libito le spese senza tener conto delle entrate e addossando al marito — in questo caso il Governo — l'onere di procurarle comunque.

Stabilito questo per l'accertamento delle rispettive responsabilità, andiamo avanti. Quale era la situazione dei maestri nel 1947? Era una situazione di disagio. Essi potevano usufruire a ruolo aperto di due soli gradi, del 12° e dell'11°, a differenza di tutte le altre categorie di personale dello Stato, che avevano uno sviluppo di carriera ben diverso. I nostri padri avevano trovato delle ragioni per fare questo diverso trattamento: primo, i maestri vivevano in gran parte, poi vedremo come fu regolata l'eccezione, in paesi di campagna, lontano dai grandi centri che importano un dispendio maggiore; secondo, quasi sempre l'insegnamento elementare era assunto da donne, le quali apportavano alla famiglia uno stipendio integratore che solo qualche volta diventava mezzo di mantenimento unico o principale. Queste furono le ragioni che persuasero i nostri padri a limitare la carriera con i ruoli aperti al grado 12° e 11°. Vi erano altri due gradi, il 10° e il 9°; questi gradi però erano, e su questo punto richiamo l'attenzione dell'onorevole relatore, a ruolo chiuso, cioè riguardavano un numero limitato di posti stabilito per favorire i maestri che vivevano nelle grandi sedi.

Nel 1947 i maestri ottengono una grande conquista, ossia i ruoli aperti dal 12° al 9° grado. Il ruolo aperto significa che i maestri progrediscono nella carriera per il semplice fatto dell'anzianità, ciò che non avviene nelle altre Amministrazioni. Di qui la infondatezza del rilievo, fatto dal senatore Ferrabino, secondo cui i maestri soffrirebbero una ingiustizia nel confronto di categorie di altre Amministrazioni che raggiungono perfino il grado 6°. Queste categorie che raggiungono le punte estreme del grado 6°, le raggiungono attraverso un esame rigoroso e comparativo del merito; e si tratta

di un numero limitatissimo di unità, credo alcune centinaia. Nel caso nostro, viceversa, si vuole aprire via libera a varie decine di migliaia di maestri. Vorrei che si richiamasse e si fissasse bene questa distinzione perchè allora la ingiustizia che si dice perpetrata a danno della classe dei maestri, nei confronti dell'altro personale dello Stato, scompaia, a quanto a me sembra.

Aggiungo un'altra considerazione: lo sviluppo di carriera per i maestri è qualche volta più rapido che per le altre categorie di funzionari dello Stato. I maestri dopo diciotto anni di carriera arrivano al grado 9° senza difficoltà; un capitano arriva allo stesso grado dopo venti anni e solo attraverso esami comparativi. Bisogna constatare che, da vari punti di vista, l'ordinamento non pone i maestri in una condizione di inferiorità di fronte agli altri funzionari dello Stato.

Chiarito questo punto, qual'è l'onere maggiore che l'emendamento reca all'Erario?

Ho sentito muovere delle accuse alla Ragioneria generale dello Stato come ad un organismo che non funziona o funziona male o tendenziosamente. Io non sono qui a fare il difensore della Ragioneria generale dello Stato, ma rivendico la capacità elevata e l'assoluta buona fede di quegli emeriti funzionari che lavorano da mane a sera al servizio dello Stato, ed affermo che di fronte a tutti gli altri corpi dello Stato la Ragioneria generale ha, semmai, una benemerita maggiore perchè l'ingrato compito attribuitole la espone a tutti gli attacchi, a tutte le animosità che essa sopporta con serena fermezza per la oculata e ragionevole difesa del bilancio dello Stato.

Questa volta, apprestandomi gli elementi di giudizio, ho agito in buona fede, come sempre. Ho voluto rendermi conto del perchè dell'errore dei 22 miliardi. Ecco come stanno le cose. La Ragioneria generale dello Stato non ha mai parlato di 22 miliardi; io stesso ho scritto una lettera al Presidente della Commissione in cui chiaramente parlavo di 12 miliardi e la Commissione finanze e tesoro ha denunciato la medesima cifra. Come or ora ho spiegato al senatore Ferrabino, l'equivoco non può essere stato determinato che da un errore di scrittura-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

17ª RIUNIONE (16 giugno 1950)

zione, un semplice errore materiale. E così il dramma è terminato.

Non ho sentito le cifre esposte dal senatore Ferrabino, ho per altro letto lo specchietto che mi ha cortesemente passato e vedo che non siamo molto distanti. Egli parla di 8 miliardi e 118 milioni di sovraccarico per una ipotesi limite. Io sono partito da un altro metodo di calcolo che esporrò dopo avere dichiarato che esso non pretende di essere esatto. Prègo anzi la Commissione di darmi il tempo sufficiente a fare tale calcolo con maggiore precisione, impegnandomi io a comunicarne il risultato a ciascun commissario. Il mio calcolo si basa sulla combinazione dello stipendio della permanenza nei vari gradi per la durata di 40 anni.

Or dunque, il grado 12° importa per tre anni lo stipendio di 495.000 lire; il grado 11° importa per sette anni 1.453.000 lire, il grado 10° per otto anni lire 1.940.000 lire, il grado 9° per ventidue anni 6.427.000 lire. Per quaranta anni un maestro percepisce 10.315.800 lire. Il calcolo è fatto sullo stipendio base senza contare l'indennità di funzione o di studio. Secondo la carriera proposta quali sarebbero, invece, i risultati? Premetto che i calcoli della Ragioneria generale dello Stato erano fatti sul presupposto che non fossero mutate le attuali durate di permanenza nei gradi. Mutate tali durate muteranno anche i risultati che vi vado leggendo. Grado 11° stipendio annuo: lire 203.133, per tre anni risulterebbero lire 609.000; grado 10°, stipendio: 242.000 lire all'anno per sette anni lire 1.694.000; grado 9°, stipendio annuo lire 282.000, e per otto anni lire 2.260.000; grado 8°, e su questo richiamo la vostra attenzione, si passa da lire 282.000 a lire 380.000 di stipendio annuo. Un maestro, in tutta la sua carriera, percepirebbe così lire 11.866.000. La differenza tra questa cifra e i 10.323.000 lire, dovuti in base alla carriera attuale, divisa per 40 anni, tanti quanti sono gli anni di insegnamento, sarebbe di lire 38.800 all'anno, somma che rappresenta l'aggravio medio per ogni maestro. La tredicesima mensilità e il premio di presenza può portare le lire 38.000 a 43-44.000 lire all'anno, e la indennità di funzione, che voi non dimenticherete perchè i maestri in base alla legge 130, facendo ecce-

zione su tutte le altre categorie, tranne quella dei professori, hanno ottenuto un aumento notevole, particolarmente per il grado 8°, porterebbe l'aggravio complessivo intorno a lire 50.000 lire per maestro.

Sul numero degli insegnanti siamo in disaccordo perchè se la Ragioneria generale dello Stato ha calcolato forse in abbondanza, il senatore Ferrabino ha peccato per difetto. Lo affermo perchè le cifre del senatore Ferrabino non sono le ultime: i 160.000 insegnanti del luglio 1949, nel luglio 1950 saranno certamente di più e più ancora nel luglio del 1951. Ogni anno, infatti, si aprono nuove scuole. Noi abbiamo calcolato che anzichè 160.000 i maestri saranno 180.000. Può darsi che eccediamo anche noi perchè non abbiamo le cifre precise, ma credo che eccederemo di poco.

Oltre i maestri di ruolo e non di ruolo ci sono, poi, i maestri delle scuole popolari; essi si calcolano in circa 20.000, e pur non essendo inquadrati, hanno lo stesso stipendio del grado iniziale dei maestri. Si hanno, così, 200.000 maestri, i quali, poichè ciascuno di essi importa un aumento annuo medio di circa 50.000 lire, causerebbero un aggravio annuo complessivo di circa 10 miliardi. A ciò si deve aggiungere il trattamento di quiescenza. Ricorderanno i senatori che quando fu emanato il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, i benefici di carriera furono estesi anche ai maestri che erano già in stato di quiescenza, e così coloro che erano stati messi in pensione all'11° grado andarono difilato al 9° grado. È da prevedersi che i maestri che attualmente sono in pensione arriveranno automaticamente al grado 8° e, siccome il trattamento di quiescenza importa un aumento del quinto circa degli aumenti in genere, i 10 miliardi diventeranno 12.

Ecco spiegato l'aggravio dedotto. Queste non sono cifre inventate, anche se non sono scevre da errori. L'aggravio di 12 miliardi rappresenta la ripercussione diretta del provvedimento in esame sul bilancio dello Stato. Poi ci sono i riflessi indiretti dei quali ha fatto cenno il senatore Varaldo.

A questo punto vorrei dirvi una cosa, parlando come senatore e non già come rappresentante del Governo. Mi sembra che non sia della più bella tradizione parlamentare

introdurre, in sede di ratifica di un decreto legislativo, principi che sconvolgono l'ordinamento del personale dello Stato e introdurli senza una discussione ampia che dia una visione panoramica di tutto l'insieme della materia. Vi è in questo campo un principio fondamentale insuperabile: mosso un anello della catena, tutti gli altri anelli si muovono. È impossibile ritenere che le posizioni dei personali dello Stato non siano interdipendenti. Perciò un provvedimento di tanta importanza mi pare che non si possa prendere in sede di ratifica di un decreto legislativo e mi pare che non si possa prenderlo a maggior ragione quando noi siamo alla vigilia del riordinamento di tutta la burocrazia. Questo improvviso mutamento potrebbe indurre a pensare che si vogliano preconstituire posizioni dirette a forzare la mano al momento opportuno.

Un'ultima osservazione: è possibile che noi facciamo giungere il maestro al grado 8° quando il direttore didattico è allo stesso grado? Quando si aprirono i ruoli e i maestri arrivarono, attraverso i ruoli aperti, al grado 9°, immediatamente i direttori didattici furono promossi al grado 8°; se voi ora promuovete i maestri al grado 8°, inevitabilmente sorgerà la questione dei direttori didattici. Ed ancora: gli ispettori scolastici avevano il grado 8°. Orbene, quando i direttori didattici furono portati all'8°, gli ispettori chiesero ed ottennero di essere promossi al grado 7°, oggi chiederanno certamente di essere portati al grado 6°. I professori di ruolo di gruppo B che terminano al grado 8° chiederanno di passare al grado 7°. E i professori universitari che entrano in carriera al grado 7°, se ne staranno forse tranquilli? Senza dirvi che, ad esempio, i capitani dell'Esercito, che sono al grado 9°, non vorranno essere da meno dei maestri e chiederanno anche essi il grado 8°, e così i maggiori il grado 7° e via di seguito.

Ho voluto richiamare l'attenzione della Commissione, a scarico di responsabilità da parte del Tesoro, sulla inevitabile evoluzione che seguirebbe all'approvazione di questo disegno di legge. Le categorie l'attendono, non dico per sconvolgere, ma per mettere in moto tutto l'ordinamento attuale dei personali dello Stato.

Il che importerebbe a carico del bilancio aggravati certi, anche se non proprio immediati, di decine di miliardi.

VISCHEIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema che ha posto il Sottosegretario di Stato per il tesoro è un problema politico oltre che un problema di carattere tecnico. Sento, quindi, il bisogno di proporre che al mio posto venga il maggiore responsabile della politica scolastica, cioè il Ministro della pubblica istruzione, il quale mi ha detto che è a disposizione della Commissione. Il Ministro Gonella, però, vorrebbe aver prima il tempo necessario per poter conferire sull'argomento in questione con il suo collega del tesoro. Allora, in una prossima riunione la Commissione potrà avere i dati più precisi di cui parlava l'onorevole Gava e la presenza del Ministro della pubblica istruzione. È per questi motivi che mi sembra opportuno il rinvio della discussione del presente disegno di legge.

FERRABINO, *relatore*. Di fronte alla proposta di rinvio ho ben poco da dire: la ritengo molto opportuna. È necessario, infatti, che il Ministro della pubblica istruzione venga a dirci la sua parola per assumere, relativamente alla questione in esame, la sua responsabilità.

Desidero, però, rispondere rapidissimamente all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava. Innanzi tutto lo ringrazio per il suo intervento che sotto parecchi aspetti è tale da riuscire persuasivo. Detto questo, vorrei fare qualche breve precisazione. Primo: le cifre. In sostanza ci siamo trovati d'accordo, perchè i 9 miliardi di cui avevo parlato io, quando ad essi si aggiungano gli oneri previsti per il trattamento di quiescenza, si avvicinano ai 12 di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Secondo punto, la perequazione. Giustissime le considerazioni del Sottosegretario di Stato per il tesoro, relative alla carriera dei maestri a ruoli aperti; esse, però, valgono per tutti gli insegnanti, non solo per i maestri elementari. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha detto, infatti, che sono pochissimi i dipendenti statali di gruppo B i quali giungono al grado 7° e al grado 6° perchè tali

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

17^a RIUNIONE (16 giugno 1950)

gradi comportano il ruolo chiuso; però egli stesso ha ammesso che questi funzionari iniziano la loro carriera dal grado 11°.

Problema dei direttori didattici. Giusta considerazione, ma la medesima considerazione si deve fare per i presidi di scuole medie, per i provveditori agli studi. Infine il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha detto: non è da approvarsi che si provveda con un disegno di legge particolare a ritoccare la carriera di questa o di quell'altra categoria; tuttavia questa non è la prima volta che si è fatto ricorso ad una simile procedura: anche nel campo della pubblica istruzione potrei citare sei o sette leggi che sono viziate da tale menda. Detto questo, per ora non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ritengo di interpretare il pensiero della Commissione, affermando che è opportuno un rinvio della discussione, sia al fine di ottenere dati più dettagliati di quelli che ci sono stati presentati dalla Commissione finanze e tesoro, e più precisi di quelli che abbondantemente ci ha fornito il Sottosegre-

tario di Stato per il tesoro, sia per ottenere tutti gli altri dati indispensabili che ci potranno venire dal Ministero della pubblica istruzione. Pregherei, quindi, i rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione di prendere i necessari accordi affinché la Commissione possa avere a propria disposizione tutto il materiale necessario per deliberare sul provvedimento in esame con piena cognizione di causa. Pregherei anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro di voler rimettere alla Commissione per iscritto quei dati da lui esposti oralmente, in modo che essi possano essere più attentamente studiati e vagliati.

Poichè nessuno domanda di parlare sulla proposta di rinvio, ad una prossima riunione, della discussione del disegno di legge in esame, metto ai voti la proposta anzidetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 19.